

Allegato alla nota prot. n. 29192 del 20 luglio 2016/10^a leg.



RISOLUZIONE N. 1/2016

su

Proposta di legge n. 96/10^a di iniziativa dei consiglieri regionali Romeo e Giudiceandrea recante: " *Istituzione del Comune di Villa Brutia mediante la fusione dei Comuni di Casole Bruzio, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo e Trenta* "

RELATORE: FRANCO SERGIO

Il dirigente
f.to Maurizio Priolo

Il Presidente
f.to Franco Sergio

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

La Prima Commissione Permanente “Affari istituzionali, affari generali e normativa elettorale”

VISTA la Proposta di legge n. 96/10[^] di iniziativa dei consiglieri regionali Romeo e Giudiceandrea recante: "Istituzione del Comune di Villa Brutia mediante la fusione dei Comuni di Casole Bruzio, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo e Trenta";

VISTO l'art. 133 2° comma della Costituzione che testualmente recita: *“La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni”*;

CONSIDERATO che l'istituzione di un nuovo comune avviene con legge regionale, sentite le popolazioni interessate, e pertanto è necessario, pena l'incostituzionalità della legge, indire il referendum per la popolazione dei Comuni di Casole Bruzio, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo e Trenta;

VISTA la legge regionale 5 aprile 1983, n. 13 *“Norme di attuazione dello statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per i referendum”* ed in particolare:

- il comma 1, dell'art. 40 dispone che il Consiglio regionale nella deliberazione di effettuazione del referendum indica il quesito da sottoporre a votazione con riferimento agli estremi della relativa proposta di legge;
- la lettera a) del comma 4 del predetto art. 40 prescrive che al referendum consultivo sono chiamati, nel caso di istituzione di nuovi Comuni, tutti gli elettori residenti nei Comuni interessati dalla variazione territoriale;
- l'articolo 32 stabilisce, sia per i referendum abrogativi che per quelli consultivi, *“le spese relative agli adempimenti spettanti ai Comuni, nonché quelle dovute ai componenti dei seggi elettorali sono anticipate dai Comuni e rimborsate dalla Regione”, con la possibilità per la Regione di “anticipare ai Comuni, su loro richiesta, un importo pari al 75% dell'ammontare delle spese occorrenti ...”*

VISTA la nota del dirigente del Dipartimento bilancio della Giunta regionale, acquisita al prot. n. 15887 del 13/04/2016, con la quale viene evidenziata l'opportunità di procedere alla quantificazione degli oneri finanziari per la celebrazione del referendum nella deliberazione consiliare di effettuazione dello stesso;

CONSIDERATE meritevoli di apprezzamento le indicazioni recate nella precitata nota del Dipartimento bilancio della Giunta regionale che dovranno trovare applicazione nell'allegato schema di deliberazione;

ATTESO l'esito dell'audizione dei rappresentanti dei Comuni interessati, svoltasi nella seduta del 14 aprile 2016, in cui tra l'altro è stata avanzata anche la richiesta di valutare l'opportunità di far scegliere ai cittadini il nome del nuovo Comune tra una serie di nomi;

CONSIDERATA meritevole di apprezzamento la richiesta di far scegliere ai cittadini la denominazione del nuovo Comune;

RITENUTO di individuare la seguente rosa di possibili denominazioni del nuovo comune la cui scelta sarà rimessa al quesito referendario:

- 1 – Villa Brutia
- 2 – Casali del Manco

RITENUTO che, per quanto precedentemente espresso, la consultazione referendaria sulla proposta di legge 96/10[^] debba essere estesa a tutti gli abitanti dei Comuni di Casole Bruzio, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo e Trenta;

VISTO l'art. 86 del Regolamento interno;

PROPONE

al Consiglio regionale l'approvazione della deliberazione, ai sensi della legge regionale 5 aprile 1983, n. 13, dell'art. 40, comma 4, lett. a), di indizione del previsto referendum consultivo, a tutti gli elettori dei Comuni di Casole Bruzio, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo e Trenta, sulla proposta di legge n. 96/10[^] secondo l'allegato schema di deliberazione e di proseguire nell'iter procedurale avviato ai sensi della legge regionale n. 13/1983.

SCHEMA DI DELIBERAZIONE

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

Seduta del _____

Deliberazione n. _____ del _____

Oggetto: Proposta di legge n. 96/10^A di iniziativa dei consiglieri regionali Romeo e Giudiceandrea recante: "Istituzione del Comune di Villa Brutia mediante la fusione dei Comuni di Casole Bruzio, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo e Trenta";.

Il Consiglio regionale

Premesso che:

- è stata presentata una proposta di legge di iniziativa dei consiglieri Romeo e Giudiceandrea recante: "Istituzione del Comune di Villa Brutia mediante la fusione dei Comuni di Casole Bruzio, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo e Trenta";

Visti:

- l'articolo 133, comma 2 della Costituzione che stabilisce che *"la Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni"*;
- l'articolo 15, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) che stabilisce che *"...le regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei Comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale."*;
- la legge regionale 5 aprile 1983, n. 13, che all'art. 40 (Norme di attuazione dello statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per i referendum) sancisce l'obbligatorietà del referendum consultivo sulle proposte di istituzione di nuovi Comuni;
- in particolare la legge regionale 5 aprile 1983, n. 13, che alla lettera a) del comma 4 dell'art. 40 nella indicazione del referendum, prescrive la consultazione, nel caso di istituzione di nuovi Comuni, tutti gli elettori residenti nei Comuni interessati dalla variazione territoriale;
- la proposta di legge n. 96/10^A di iniziativa dei consiglieri regionali Romeo e Giudiceandrea recante: "Istituzione del Comune di Villa Brutia mediante la fusione dei Comuni di Casole Bruzio, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo e Trenta della provincia di Cosenza ", iscritta al Protocollo generale del Consiglio regionale n. 51712 del 18/11/2015;

Considerato che:

- la Prima Commissione "Affari istituzionali, affari generali e normativa elettorale" ha esaminato in sede referente il progetto di legge e ha adottato una risoluzione nella quale si sottopone in senso favorevole all'approvazione della deliberazione in ordine al referendum consultivo, esteso a tutti gli elettori dei comuni di Casole Bruzio, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo e Trenta della provincia di Cosenza;
- la stessa Commissione propone pertanto al Consiglio regionale di proseguire nell'iter procedurale avviato ai sensi della legge regionale n. 13 del 1983;

Vista la legge regionale n. 13 del 1983 e in particolare:

- l'articolo 40, comma 1 che prevede che il Consiglio regionale *prima di procedere all'approvazione di ogni progetto di legge che comporti l'istituzione di nuovi Comuni ovvero mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, delibera l'effettuazione del referendum consultivo obbligatorio*;
- la lettera a) del comma 4 dell'art. 40 che nella indizione del referendum, prescrive la consultazione, nel caso di istituzione di nuovi Comuni, di tutti gli elettori residenti nei Comuni interessati dalla variazione territoriale;
- l'articolo 40, comma 3 secondo il quale, qualora il Consiglio regionale indice il referendum la deliberazione dello stesso indica il quesito da sottoporre a votazione con riferimento agli estremi della relativa proposta di legge;
- l'articolo 32 stabilisce che, sia per i referendum abrogativi che per quelli consultivi, "le spese relative agli adempimenti spettanti ai Comuni, nonché quelle dovute ai componenti dei seggi elettorali sono anticipate dai Comuni e rimborsate dalla Regione", con la possibilità per la Regione di "anticipare ai Comuni, su loro richiesta, un importo pari al 75% dell'ammontare delle spese occorrenti ..."

Atteso che

- per il calcolo dell'ammontare del rimborso spettante ai Comuni si fa pieno riferimento a quanto statuito dalla Giunta regionale con la delibera n. 447/2014, da cui si evince un costo medio per seggio di € 1.248,9607 ed un costo medio per elettore di € 3,3690.

Visto che

- secondo l'ultima rilevazione del corpo elettorale, consultabile sul sito istituzionale del Ministero dell'interno (www.interno.gov.it, all'indirizzo internet: <http://amministratori.interno.it/semestrale/html/pubblicazioni.htm>), il numero degli elettori interessati alla consultazione referendaria è complessivamente di 9853 per complessive 12 sezioni.

Considerato che

- dato il costo medio rimborsabile per elettore, 3,3690, moltiplicato per il numero degli elettori coinvolti, 9853, la spesa derivante dal presente provvedimento, quantificata in € 33.200,00, trova copertura finanziaria per l'anno 2016 sul Fondo speciale di parte corrente di cui all'allegato B della legge regionale 31/2015 "Legge di stabilità regionale 2016" con la contestuale imputazione del medesimo importo al capitolo U0700120101.

Dato atto che:

- ai sensi dello Statuto, la disciplina applicabile per l'individuazione degli aventi diritto al voto è quella contenuta nella legge regionale 13/83, in quanto legge speciale che regola le forme di consultazione delle popolazioni interessate in materia di istituzione di nuovi Comuni, e che pertanto, ai sensi del citato art. 40, comma 4, lettera a) della legge regionale 13/1983, gli aventi diritto al voto sono gli abitanti dei Comuni di Casole Bruzio, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo e Trenta della provincia di Cosenza; per tali intendendosi coloro che, in base alla vigente disciplina statale, godono del diritto di elettorato attivo per le elezioni amministrative comunali;
- la spesa derivante dal presente provvedimento, quantificata in € 33.200,00, trova copertura finanziaria per l'anno 2016 sul Fondo speciale di parte corrente di cui all'allegato B della legge regionale 31/2015 "Legge di stabilità regionale 2016" e la contestuale imputazione del medesimo importo al capitolo U0700120101.

Ritenuto:

- di accogliere la proposta della Commissione consiliare di proseguire nell'iter procedurale;
- di procedere all'indizione del referendum consultivo delle popolazioni interessate;

Udito il relatore;

A voti

DELIBERA

- a) di procedere all'indizione del referendum consultivo delle popolazioni interessate sulla Proposta di legge n. 96/10^A di iniziativa dei consiglieri regionali Romeo e Giudiceandrea recante: " Istituzione del Comune di Villa Brutia mediante la fusione dei Comuni di Casole Bruzio, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo e Trenta ";
- b) di definire nei seguenti termini i quesiti da sottoporre alla consultazione popolare con riferimento al progetto di legge esaminato:
 - a. "Volete l'istituzione di un nuovo comune, mediante fusione degli attuali comuni di Casole Bruzio, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo e Trenta?"
 - b. "Con quale dei seguenti nomi voleste sia denominato il nuovo Comune?"
 - a) Villa Brutia
 - b) Casali del manco"
- c) di dare atto che, ai sensi dell'articolo 133, comma 2 della Costituzione e dell'articolo 40, comma 4, lettera a) della legge regionale n. 13 del 1983, partecipano al referendum consultivo tutti gli elettori residenti nei Comuni di Casole Bruzio, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo e Trenta; per tali intendendosi coloro che, in base alla vigente disciplina statale, godono del diritto di elettorato attivo per le elezioni amministrative comunali;
- d) di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura finanziaria per l'anno 2016 sul Fondo speciale di parte corrente di cui all'allegato B della legge regionale 31/2015 "Legge di stabilità regionale 2016";
- e) di trasmettere la presente deliberazione al Presidente della Giunta regionale per l'indizione del referendum;
- f) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.